Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **34** Del **27/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023 E CONFERMA DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **20:02**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **STRAORDINARIA.**
Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCHELLUCCI NAZARENO	Presente	**MUCAJ GRANIT**	Presente
SEBASTIANI MILENA	Presente	**SALVATORE MONICA**	Assente
PASQUALI ANNALINDA	Presente	**MARCOTULLI GIORGIO**	Presente
BAIOCCHI ARGENE	Presente	**BALESTRIERI ANDREA**	Presente
SANTINI SILVIA	Presente	**FAMIGLINI GIORGIO**	Presente
COGNIGNI CARLO	Presente	**LATTANZI PIERPAOLO**	Presente
BERDINI FILIPPO	Presente	**GENOVESE MONICA**	Presente
LANGIOTTI MARIANO	Presente	**VALLATI MOIRA**	Presente
BIAGETTI MARCO	Presente		

Consiglieri assegnati 17. Presenti **16**. Assenti **1**.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani.
Assiste Il Segretario Generale**, Dott. Luigi Caropreso**.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
SANTINI SILVIA, MUCAJ GRANIT, FAMIGLINI GIORGIO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si dà atto che gli interventi e le dichiarazioni sono riportati nella trascrizione in formato digitale, depositata agli atti, della registrazione audio/video della seduta, disponibile sul sito istituzionale www.elpinet.it, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri Assegnati 17. Presenti 16 Assenti 1 (Salvatore).

Sono altresì presenti gli Assessori: Daniele Stacchietti, Vitaliano Romitelli, Emanuela Ferracuti, Patrizia Canzonetta, Sergio Ciarrocca.

La Presidente invita ad esaminare il punto 7) all'o.d.g., proposta n. 35/2023 ad oggetto: << APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023 E CONFERMA DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO >> e cede la parola all'Assessore Ferracuti, che illustra l'argomento.

Al termine della relazione dell'Assessore la Presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone ai voti la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";*

VISTI:

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021, il quale ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. […]"*;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022, il quale è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: *"[…] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

RICHIAMATA la Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 775, che ha differito al 30 Aprile 2023, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, il termine per l'approvazione del bilancio 2023/2025 da parte degli enti locali, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina;

TENUTO CONTO che alla luce delle norme sopra riportate ad oggi il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2023 è fissato al 30 aprile 2023;

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2023 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", con la quale ARERA ha definito i

nuovi criteri di determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "*Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

VISTA la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

VISTA la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

TENUTO CONTO che l'Assemblea territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo, come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO che l'Assemblea territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo, nella seduta assembleare del 20.05.2022 ha validato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 per il Comune di Porto Sant'Elpidio, in base alla disciplina introdotta con Allegato MTR-2 della Delibera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 di ARERA;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2022 avente per oggetto "Presa d'atto del Piano Finanziario TARI 2022-2025 validato dall'ATA – 4 FERMO";

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario TARI è stato redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale 2022-2025, con indicazione dell'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio;

TENUTO CONTO che ARERA con Deliberazione 363/2021/R/rif del 03/08/2021 (MTR-2) ha previsto che l'aggiornamento del PEF avvenga a cadenza biennale, salvo il verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che rendano necessaria una revisione infra-periodo;

TENUTO CONTO che ad oggi non si sono riscontrate circostanze tali da giustificare tale procedura di revisione straordinaria infra-periodo, né sono pervenute dall'Ente territorialmente competente ATA4 – Fermo comunicazioni in tal senso;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2023 si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2023-2025 quale voce di entrata per il tributo TARI è il medesimo importo riportato quale "Totale montante tariffario 2023" all'interno del PEF 2022-2025 validato, pari ad **€ 3.979.092,00;**

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTO l'allegato A denominato "Criteri utilizzati per la determinazione delle Tariffe TARI 2023", che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale contiene gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI 2023;

TENUTO CONTO che l'ente ha individuato le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso criteri razionali dettagliatamente esplicati nell'Allegato A, ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L.147/2013, come di seguito indicato:

Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	51,23 %
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	48,77 %

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e all'art. 12 del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

PRESO ATTO che:

- l'art. 16 c. 5 del Regolamento Comunale TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2022 prevede che *"Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo";*

- l'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e, in ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre;
- l'art. 26 comma 2 dell'allegato TQRIF alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif, il quale prevede che l'ente, in presenza di una frequenza di riscossione annuale del tributo, sia *"..tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione";*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2023 con la quale è stato stabilito, nel rispetto della suddetta normativa, per l'anno 2023 il versamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 Giugno 2023 ed il 15 Gennaio 2024 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2023;
- è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 30 Giugno 2023;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	3 (Balestrieri, Famiglini e Marcotulli)
Consiglieri votanti	13
Consiglieri favorevoli	10 (Baiocchi, Berdini, Biagetti, Cognigni, Franchellucci, Langiotti, Mucaj, Pasquali, Santini e Sebastiani)
Consiglieri contrari	3 (Lattanzi, Genovese e Vallati)

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TFud (€/mq)	TVud (€/mq)	Tud (€/mq)
FASCIA A	1	0,74	0,95	1,69
FASCIA B	2	0,74	1,12	1,86
FASCIA C	3	0,74	1,22	1,96
FASCIA D	4	0,74	1,31	2,05
FASCIA E	>4	0,74	1,39	2,12

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, associazioni, scuole	0,74	1,45	2,19
2 - Autorimesse, autosaloni, autolavaggi, esposizioni e magazzini	0,74	1,09	1,83
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	2,09	2,83
4 - Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi	0,74	2,79	3,53
5 - Attività industriali di produzione	0,74	3,49	4,23
6 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,74	6,98	7,72
7 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,74	2,46	3,19
8 - Discoteche, sale da ballo, night club e sale da gioco	0,74	1,45	2,19
9 - Negozi di generi alimentari	0,74	8,74	9,48
10 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,74	6,53	7,27
11 - Negozi di beni durevoli	0,74	4,36	5,09
12 - Attività artigianali di servizio	0,74	3,49	4,23
13 - Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici	0,74	3,49	4,23

14 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,74	10,92	11,66
15 - Bar, caffè, pasticceria	0,74	13,10	13,83
16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, tavola calda	0,74	13,10	13,83
17 - Banchi di mercato generi alimentari	0,74	10,47	11,21
18 - Banchi di mercato beni durevoli	0,74	3,49	4,23
19 - Stabilimenti balneari	0,74	0,70	1,44
20 - Circoli ricreativi con somministrazione	0,74	4,19	4,93
21 - Attività artigianali di produzione alimentare	0,74	3,49	4,23
22 - Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza	0,74	3,49	4,23
23 - Aree parcheggio camper	0,74	0,39	1,13
24 - Aree scoperte	0,74	0,39	1,13

2) di approvare l'Allegato A "Criteri utilizzati per la denominazione delle Tariffe TARI 2023", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);

3) di confermare le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023, come stabilito dalla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2023:
   - n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 Giugno 2023 ed il 15 Gennaio 2024 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2023;
   - è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 30 Giugno 2023;

4) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/201;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	3 (Balestrieri, Famiglini e Marcotulli)
Consiglieri votanti	13
Consiglieri favorevoli	10 (Baiocchi, Berdini, Biagetti, Cognigni, Franchellucci, Langiotti, Mucaj, Pasquali, Santini e Sebastiani)

Consiglieri contrari	3 (Lattanzi, Genovese e Vallati)

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Milena Sebastiani	Dott. Luigi Caropreso